

Al Signor
Presidente della Corte di Appello

Sede

Oggetto: inaugurazione anno giudiziario 2019

A) Andamento del Tribunale nel periodo 1.7.2017-30.6.2018

Nel **settore civile** deve registrarsi, più che la lenta ma costante diminuzione delle sopravvenienze, la costante diminuzione delle pendenze passate dalle 18.989 del 2017 alle 17.882 del 2018, con una diminuzione del 5,83%

Anche il dato sulle ultratriennali è lusinghiero come risulta dal seguente prospetto da cui si evince una stabilizzazione di tali cause intorno al 8-10%, dato che può considerarsi fisiologico e comunque sotto controllo

- al 30.6.2012 il 19,7% della pendenza totale;
- al 30.6.2013 il 12,22% della pendenza totale;
- al 7.9.2014 l'8,7% della pendenza totale (compreso il contenzioso ereditato dal soppresso Tribunale di Chiavari);
- al 30.6.2015, il 9,22% della pendenza totale;
- al 30.6.2016 l'8,25%; della pendenza totale;
- al 30.6.2017 il 10,96% della pendenza totale;
- al 30.6.2018 l'11,12% della pendenza totale.

Il dato dell'ultimo anno è poi particolarmente significativo. Infatti per le cause ultratriennali al 30.6.2018 il dato DGSTAT tiene conto di tutte le cause iscritte nel 2015 (e quindi anche di una quota parte in realtà non ancora ultratriennali), dato che se dimezzato convenzionalmente perché comprende anche cause iscritte a ruolo nel secondo semestre, si attesta su una percentuale dell'8,58% (1302 cause ultratriennali su 11708 cause pendenti).

Può quindi ragionevolmente concludersi che il dato è in linea con quelli precedenti, tanto più che nel periodo di osservazione il Tribunale non ha operato a pieno organico. Infatti solamente nel secondo semestre 2018 è stato concluso il concorso per assegnare nove magistrati trasferiti nel 2017 (concorso iniziato nell'ottobre 2017), con impegno dei giudici anziani delle sezioni II e VII civili a svolgere anche

funzioni di presidente di sezione ff (situazione venuta meno solamente nel mese di ottobre 2018).

Di rilievo invece è il dato relativo alla durata media

Tribunale Ordinario di Genova									
Tab 5 Durata media complessiva dell'Ufficio									
MACROAREA CSM	Durata Media dell'anno 2017/18			Durata Media dell'anno 2016/17			Variazione % *		
	sentenza	altra modalità	totale	sentenza	altra modalità	totale	sentenza	altra modalità	totale
a Lavoro	517	300	374	492	231	313	5,0%	29,7%	19,3%
b Previdenza e assistenza	361	188	248	338	202	247	6,6%	-6,9%	0,6%
c fallimentare e altre procedure concorsuali			573			571			0,4%
d esecuzioni immobiliari		1.267	1.267		986	986		28,4%	28,4%
e esecuzioni mobiliari		99	99		75	75		32,9%	32,9%
f VG in materia di famiglia e persone	147	115	129	137	100	115	7,0%	15,1%	12,2%
g VG non in materia di famiglia e persone	250	40	40	308	27	27	-18,8%	46,9%	46,9%
h Separazione e divorzi contenziosi	426	200	317	481	214	357	-11,5%	-6,7%	-11,2%
i Contenzioso civile ordinario	819	467	596	834	449	589	-1,9%	3,9%	1,2%
j Procedimenti speciali	226	97	97	166	98	98	36,2%	-1,0%	-0,9%
k Decreti ingiuntivi		44	44		35	35		24,1%	24,1%
l Tutele, curatele, amm.sostegno									
Totale (escluso i punti c, d, e, l)	541	145	216	574	132	205	-5,8%	9,6%	5,0%

La tabella soprariportata, inviata dal Ministero per la relazione ex art. 37, evidenzia una durata media complessiva per l'ufficio ben inferiore ai tre anni (durata media definiti con sentenza 541 giorni, altrimenti definiti 145 giorni per una media di 216 giorni).

L'unica sezione attualmente in sofferenza è la XI che si occupa della protezione internazionale. Se deve registrarsi il dato positivo che la sezione stralcio ha terminato i suoi compiti, avendo esaurito il notevole arretrato che non era confluito nella sezione di nuova costituzione onde evitarle di partire subito con quel fardello di cause, deve purtroppo segnalarsi che l'attuale impegno dei colleghi e del suo Presidente non consentono una produttività in linea con le sopravvenienze. La sezione è comunque monitorata e sono allo studio soluzioni che possano in tempi ragionevoli risolvere tali problemi, tenuto conto che il legislatore vorrebbe la definizione delle cause in 4 mesi, ma poi non consente l'utilizzo dei GOT ed ha imposto la collegialità, con conseguente rallentamento dei tempi di durata del procedimento.

Nel settore penale deve registrarsi la grave sofferenza nel periodo determinata dalle scoperture dell'organico (4 giudici al dibattimento e un presidente di sezione su 19 giudici) che ha determinato una necessaria riduzione delle udienze filtro. Solamente nel 2019 inoltrato, a seguito della presa possesso nell'ottobre 2018 del nuovo Presidente di sezione e della pubblicazione di 3 posti nel settore penale con trasferimenti ad oggi ancora in corso, potrà riprendere la piena e piena programmazione che dovrebbe garantire, come in passato l'equilibrio in quel settore. Risultano invece ben presidiate la sezione GIP/GUP e la terza sezione, che si occupa del riesame e delle misure di prevenzione.

B) Il problema della copertura degli organici

I dati sopra evidenziati fanno capire che per l'equilibrata gestione del lavoro può avvenire solamente con la copertura dei ruoli della pianta organica, potendo la singola sezione lavorare in deficit solamente per periodi circoscritti, pena l'inevitabile mal funzionamento. Occorre quindi, ad avviso dello scrivente, una migliore procedimentalizzazione dei tramutamenti.

Non tanto nella fase concorsuale gestita dal CSM (effettivamente oramai assai breve quanto a durata) quanto nella successiva fase gestita dal Ministero e dalla circolare del CSM sulle tabelle.

Infatti il primo nodo (con conseguente forte rallentamento del tramutamento) avviene per il fatto che la pubblicazione del trasferimento sul Bollettino del Ministero, pubblicazione da cui decorre il termine di 30 giorni per il magistrato trasferito di prendere possesso del nuovo ufficio, avviene a due/tre mesi dalla deliberazione del CSM e, per effetto del posticipato possesso che viene normalmente richiesto, la presenza nel nuovo ufficio avviene di fatto dopo 8-9 mesi dalla delibera consiliare.

A tale rilevante lasso temporale deve poi aggiungersi il fatto che la collocazione concreta del trasferito nell'organico del tribunale richiede un concorso, che spesso termina dopo mesi dal suo inizio. Infatti se un certo interesse dei giudici già inseriti nell'organico può sempre esservi per un cambio di funzioni, tale dato è stato acuito dalla decennialità, costringendo a spostamenti che diversamente non avverrebbero, con conseguente rallentamento della procedura concorsuale (per necessità di coprire i posti di risulta) e conseguente allungamento dei tempi di inserimento dei nuovi arrivati nell'organico del tribunale.

Occorre ridurre al minimo il tempo ministeriale tra delibera del CSM e sua pubblicazione nel Bollettino, ridurre a uno o due mesi massimo il posticipato

possesso e rendere più agile il concorso interno che ha tempi cadenzati dalla circolare che impongono uno iato di 15 / 18 giorni per l'assegnazione di un giudice nel posto da coprire con il bando.

Non meno di rilievo è il problema della copertura dell'organico amministrativo.

Siamo giunti oramai in una situazione assolutamente delicata.

La boccata di ossigeno delle nuove assunzioni degli assistenti, unico profilo professionale in cui sono giunte nuove forze, non ha risolto il grave problema della mancanza di cancellieri, funzionari e direttori amministrativi.

E' necessaria quindi una massiccia assunzione di personale non solo nei citati ruoli ma anche con competenze informatiche e statistiche. La disgrazia del 14 agosto 2018 ha lasciato fuori il nostro distretto dal blocco al novembre 2019 delle assunzioni della Pubblica amministrazione: occorre quindi sollecitare il Ministero perché proceda a quanto disposto nel decreto per Genova con l'assunzione delle 50 unità di personale.

Alcune brevi considerazioni:

- a) il concorso su base nazionale pone il problema, emerso proprio con i nuovi assistenti arrivati, della immediata ricerca di una soluzione che li facesse avvicinare alle residenze di origine (domande di applicazione, legge 104 ecc);
- b) Nessuna innovazione tecnologica può concretamente e seriamente avvenire con personale di media ultracinquantenne (come per i profili di cancelliere, funzionario e direttore). Ragioni di età, cultura, now how, nonché economiche sconsigliano di investire in soggetti prossimi alla fine dell'attività lavorativa;
- c) L'informatizzazione ha di fatto assegnato ai giudici funzioni loro improprie (intestazione sentenza, redazione verbale di udienza, stampa documenti ecc.) ma non ha risolto le vere necessità del giudice che il costituendo Ufficio del processo dovrebbe risolvere, ma che richiede comunque risorse allo stato non ancora identificate (stagisti, giudici di pace, convenzioni con l'Università ecc.??).
- d) Sussiste carenza cronica di formazione e soprattutto di **assistenza** al magistrato (ma anche al personale) in materia informatica.

Si tratta di nodi non risolvibili dai dirigenti degli uffici giudiziari ma devono essere segnalati, se veramente si vuole risolvere un problema, quello della carenza degli organici (in parte suppliti con l'informatica), che a breve diventerà vera emergenza.

C) Come valutare la performance dell'ufficio giudiziario.

Un tema nuovo ma su cui è necessario cominciare a svolgere alcune riflessioni è quello della valutazione delle performance dell'ufficio giudiziario.

Ad oggi il criterio è eminentemente quantitativo. Si fa riferimento tradizionalmente al numero delle sentenze pubblicate e alla quantità di cause concluse.

La valutazione è quindi di tipo algebrico- ragionieristico.

Nessun dato è invece diretto a valutare da un punto di vista **qualitativo** la performance dell'ufficio.

L'unico parametro che in oggi è preso in considerazione è quello della ragionevole durata del processo che, nei dati forniti per la relazione ex art. 37, ben viene messo in evidenza dal Ministero e richiesto come performance del tribunale nel progetto organizzativo annuale (riduzione della pendenza ultratriennale).

Sicuramente quello è un parametro oggettivo, ma non sufficiente: esprime infatti la qualità come durata, ma non la qualità intrinseca della decisione.

Non è facile trovare parametri per misurare la prestazione.

Un parametro potrebbe essere quello di verificare il numero delle conciliazioni, dato non ricavabile però dal sistema SICID, perché la conciliazione elimina in radice il contenzioso e quindi indica una definitiva soluzione della controversia.

Inoltre richiede impegno per più udienze e buona conoscenza degli atti di causa.

Altro parametro è quello della tenuta della sentenza nei successivi gradi di giudizio. Occorre, a mio modo di vedere, implementare l'interlocuzione tribunale – corte di appello per avere, con cadenza regolare, l'andamento di tutte le decisioni impugnate e potere verificare, sia in caso di conferma sia in caso di riforma, se la gestione in primo grado possa dirsi (tenuto anche conto del parametro durata) qualitativamente apprezzabile.

Tale interlocuzione, anche per la conseguente conoscenza da parte del tribunale della giurisprudenza della corte di appello, dovrebbe portare nel lungo periodo ad una diminuzione delle impugnazioni, laddove gli orientamenti dell'appello venissero fatti propri anche dal tribunale.

Genova, 14 gennaio 2019

Enrico RAVERA